



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Atto Dirigenziale n° 718/2020

SETTORE DELL'AMBIENTE E DELLA PROTEZIONE CIVILE
Proposta n° 407/2020

OGGETTO: DITTA R.E.P. S.R.L. CON SEDE LEGALE IN VIA MANERBIO N. 26 NEL COMUNE DI BAGNOLO MELLA (BS). RINNOVO DEL PROVVEDIMENTO N. 2564 DEL 18/06/2008 ED AUTORIZZAZIONE ALLA REALIZZAZIONE DI VARIANTI SOSTANZIALI E NON SOSTANZIALI NELL'INSEDIAMENTO UBICATO IN COMUNE DI BAGNOLO MELLA (BS), VIA MANERBIO N. 26, PER L'ESERCIZIO DI OPERAZIONI DI MESSA IN RISERVA (R13) E TRATTAMENTO (R3) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E DI MESSA IN RISERVA (R13) E DEPOSITO PRELIMINARE (D15) DI RIFIUTI NON PERICOLOSI DECADENTI/PRODOTTI DALL'ATTIVITÀ. ART. 208 DEL D.LGS. 3 APRILE 2006 N. 152.

IL DIRETTORE
(Dott. Giovanmaria Tognazzi)

RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 33 del 01/02/2019, che conferisce l'incarico al sottoscritto di direzione del settore dell'Ambiente e della Protezione Civile fino alla scadenza del mandato del Presidente della Provincia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI i seguenti atti comunitari, nazionali, regionali e provinciali:

- decreto direttore generale Regione Lombardia n. 36 del 07 gennaio 1998, recante Direttive e linee guida in ordine al deposito temporaneo ed allo stoccaggio di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi;
- deliberazione Giunta Regionale. 8 novembre 2002, n. 7/11045, recante Approvazione " Linee guida per l'esame paesistico dei progetti" prevista dall'art. 30 delle norme di attuazione del Piano territoriale paesistico regionale (P.T.P.R.);
- legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., recante la disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche;
- deliberazione giunta provinciale 24 febbraio 2004, n. 50 recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- deliberazione giunta regionale 19 novembre 2004, n. VII/19461, recante disposizioni in materia di garanzie finanziarie;
- il regolamento regionale 24.03.2006 n. 4, "disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art.52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n.26";
- decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. (cd Codice dell'ambiente);

- regolamento CE n. 1907 del 18 dicembre 2006 e s.m.i. (REACH);
- regolamento CE n. 1013 del 14 giugno 2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio, relativo alla spedizione dei rifiuti;
- deliberazioni giunta regionale 25 novembre 2009, n. 10619 e 16 novembre 2011, n. 2513, relative all'applicativo O.R.S.O.;
- legge regionale del 02 febbraio 2010 n. 5 e R.R. del 21 novembre 2011 n. 5, disposizioni in materia di valutazione di impatto ambientale;
- deliberazione giunta provinciale 08 marzo 2010 n. 92, relativa alla determinazione degli importi dei oneri istruttori;
- decreto direttore generale Regione Lombardia 25 luglio 2011, n. 6907, relativo alle linee guida per l'individuazione delle varianti sostanziali agli impianti di gestione dei rifiuti;
- regolamento (UE) n. 333 del 31/03/2011, recante i criteri che ne determinano quando alcuni tipi di rottami metallici cessano di essere considerati rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio;
- deliberazione giunta regionale 20 giugno 2014, n. 1990, recante approvazione del Programma di Gestione dei Rifiuti;
- decisione della commissione n. 2014/955/CE del 18 dicembre 2014 che modifica la decisione 2000/532/CE relativa all'elenco dei rifiuti ai sensi della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;
- regolamento UE n. 1357 del 18 dicembre 2014, recante disposizioni in merito alla classificazione dei rifiuti;
- regolamento regionale 29 marzo 2019 n. 6 “Disciplina e regimi amministrativi degli scarichi di acque reflue domestiche e di acque reflue urbane, disciplina dei controlli degli scarichi e delle modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane, in attuazione dell'articolo 52, commi 1, lettere a) e f bis), e 3, nonché dell'articolo 55, comma 20, della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26”;
- legge 02 novembre 2019, n. 128, conversione in legge, con modificazioni, del DL 101/2019 (crisi aziendali) – disposizioni in materia di cessazione della qualifica di rifiuto (EoW) – tutela del lavoro tramite piattaforme digitali – incentivi per energia da fonti rinnovabili;

PREMESSO che la ditta R.E.P. S.r.l. codice fiscale 02343080988 con sede legale ed insediamento in via Manerbio n. 26, nel comune di Bagnolo Mella (BS), è titolare del provvedimento provinciale n. 2564 del 18 giugno 2008 e s.m.i. approvazione del progetto e autorizzazione per la realizzazione e la gestione di un impianto di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazioni di recupero (R13, R3, R4) e di stoccaggio di rifiuti provenienti dall'attività

RILEVATO che la ditta ha presentato istanza di rinnovo con modifiche non sostanziali con nota del 13/12/2017 registrata al P.G. provinciale con i numeri 16335, 163324, 163336, 163339 in data 20/12/2017, come integrate dalla documentazione agli atti, per l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R3) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti/prodotti dall'attività, ubicata in comune di Bagnolo Mella (BS), via Manerbio n. 26;

TENUTO CONTO che l'istanza di rinnovo è stata presentata nei termini previsti dall'art. 208 comma 12 del d.Lgs. 152/06, e che la ditta ha proseguito l'attività di gestione rifiuti in forza dell'estensione della validità della garanzia finanziaria mediante appendici alla polizza già prestata, accettate con note prot. n. 72964 del 25/05/2018 e relativa rettifica prot. n. 78405 del 06/06/2018 e prot. n. 80606 del 06/06/2019;

RILEVATO, altresì, che la ditta:

- ha presentato in data 13/06/2018 al Comune di Bagnolo Mella (BS) domanda di autorizzazione per “ampliamento attività produttiva esistente in variante allo strumento urbanistico, ai sensi dell’art. 8, del D.P.R 160/2010”, da eseguirsi presso l’insediamento in comune di Bagnolo Mella (BS), via Manerbio n. 26, inerente l’area identificata al foglio 34 mappale n. 224 parte. Pratica SUAP n. 96;
- con D.G.C. n. 126 del 29/06/2018 l’Amministrazione Comunale ha avviato il procedimento unico abilitativo mediante Sportello Unico Attività Produttive per ampliamento attività produttiva esistente in variante al P.G.T. ai sensi dell’art.8 d.p.r. n. 160/2010,
- l’avvio del procedimento è stato reso noto con avviso del 09/07/2018 prot. n. 11460 pubblicato all’albo on-line e sul sito web del Comune di Bagnolo Mella, nonché sul sito web regionale SIVAS, come prescritto dalla normativa;

DATO ATTO che questa Provincia è venuta a conoscenza del suddetto procedimento in data 20/06/2018 (P.G. prov. n. 85512 del 21/06/2018), come comunicato al Comune con nota protocollo n. 10274 del 20/06/2018;

RILEVATO che il procedimento relativo alla “partica SUAP n. 96” comprende i seguenti titoli:

1. domanda di variante urbanistica ai sensi dell’art.8 del DPR 160 /2010, con annesse istanze di:
 - Verifica di Assoggettabilità alla Valutazione Ambientale Strategica, di cui al d.lgs. 152/2006;
 - rilascio del Permesso di Costruire ai sensi del D.P.R. 380/2001 e s.m.i. ,
2. domanda di rinnovo e modifica sostanziale dell’autorizzazione n. 2564 del 18.06.2008, ai sensi dell’art. 208 del d.lgs. 152/2006, per svolgere le operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R3) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti/prodotti dall’attività, comprensiva della documentazione tecnica prevista dalle disposizioni vigenti in materia ambientale (in riferimento alle emissioni in atmosfera, agli scarichi delle acque meteoriche di dilavamento e acque reflue domestiche) e di salute, sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
3. istanza di rilascio del parere del progetto di prevenzione incendi ai sensi degli artt. 3-4 del DPR 151/2011 e rilascio parere dei Vigili del Fuoco;

PRESO ATTO che le varianti richieste consistono in:

- sostituzione due granulatori con unico macchinario di granulazione;
- sostituzione vasche di accumulo con nuove vasche rettangolari munite di coclee gestite da inverter per ottimizzazione dei carichi nella fase di macinazione;
- sostituzione del macinatore con n. 2 macinatori in grado di ridurre il rifiuto ad una pezzatura massima di 4 mm. I mulini verranno collocati in cabina insonorizzata;
- sostituzione dell’esistente impianto di separazione della tela con un nuovo impianto al fine di migliorare la qualità del prodotto finale;
- sostituzione dei n. 4 vagli esistenti con unico vaglio;
- sostituzione macinatore del sopra vaglio con n. 2 nuovi macinatori. I mulini verranno collocati in cabina insonorizzata;
- scarico diretto in big bags dei granuli vagliati;
- modifica emissioni esistenti (E1-E2-E3);

Documento Firmato Digitalmente

- ampliamento superficie esistente mediante acquisizione di nuova area adiacente all'insediamento indentificata catastalmente al mappale n. 224 parte del fg. 34;
- realizzazione di nuovi capannoni;
- modifica viabilità di accesso;
- gestione nuovi rifiuti non pericolosi;
- dismissione dell'impianto di trattamento della gomma tecnica;
- installazione di nuovo trituratore di potenzialità (3 t/h) inferiore rispetto a quello valutato dalla verifica di assoggettabilità alla VIA (6 t/h) per il pre-trattamento (R12) di pneumatici, pneumatici frantumati, battistrada, paraurti e gomma tecnica: guarnizioni in gomma e scarti dell'industria dello stampaggio di componenti in gomma;
- aumento del quantitativo dei rifiuti in deposito (R13/D15) a mc 13.085;
- aumento del quantitativo annuo trattato da 49.600 t/a a 54.000 t/a;
- modifica ed adeguamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque di dilavamento;
- stralcio capannone n. 3 da destinare ad altra attività di altra azienda. Le aree scoperte dei piazzali di manovra, la relativa rete di raccolta e trattamento delle acque, comprese le acque dei pluviali del capannone 3 rimangono in capo alla ditta R.E.P. S.r.l.;
- rinuncia all'attività di separazione degli pneumatici ricostruibili;
- rinuncia all'attività di recupero R4;
- adeguamento al nuovo dettame dell'art. 184 ter del d.lgs. 152/06;

RILEVATO che:

- l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio n. 34 – Mapp.li 208 e 224 parte del comune censuario di BAGNOLO MELLA sono classificati a seguito del SUAP “**Ambiti per attività produttive industriali artigianali**” di cui all'art. 23 delle NTA del PGT;
- considerando il vigente Programma di gestione dei rifiuti approvato con d.G.R. n. 1990 del 20 giugno 2014, in quanto, relativamente al vincolo escludente “zona di rispetto entro 4 mt dal corso d'acqua e dai laghi (polizia idraulica reg. Decr. n. 523/1904)”, su tale area non viene svolta attività di gestione rifiuti;
- la ditta ha provveduto al versamento degli oneri istruttori previsti dalla d.G.P. n. 92 del 08.03.2010;
- la ditta ha assolto l'obbligo dell'imposta di bollo mediante contrassegno identificativo n. 01161028952272;

TENUTO CONTO che, a seguito della presentazione dell'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA, con provvedimento di cui all'atto dirigenziale n. 4453 del 16/11/2018 la Provincia ha comunicato che per le varianti in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

Rilevato che:

- in data 19/02/2020 l'ufficio Aria e Rumore provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella “Sezione EMISSIONI” dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- in data 29/01/2020 l'Ufficio Acque provinciale ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative gli scarichi delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale e delle acque reflue assimilate alle domestiche negli strati superficiali del sottosuolo, che risulta inserito nella “sezione ACQUE” dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

PRESO ATTO che:

- l'A.R.P.A di Brescia, assente in conferenza, non ha comunicato motivi ostativi al progetto presentato;
- l'ATS di Brescia (protocollo SUAP n. 2081 del 17/02/2020) non rileva motivi ostativi al progetto presentato, prescrivendo periodici trattamenti insetticidi per gli pneumatici stoccati;
- la conferenza decisoria indetta dal SUAP Comuni Lombardi Riuniti e tenutasi in data 20/02/2020, alla luce dei pareri acquisiti e delle informazioni assunte, esprime parere favorevole al progetto.

RILEVATO, altresì che, a seguito della conferenza decisoria, la ditta ha trasmesso a questa Provincia con mail del 10/03/2020, registrata al P.g. Prov. n. con il n. 38486 del 10/03/2020, quanto richiesto in sede di conferenza e gli elaborati grafici (TAV. 2.4 "planimetria reti e particolari raccolta acque e TAV. 20.2 planimetria generale con indicazioni quantità materiali stoccati);

PRESO ATTO che la ditta ha trasmesso la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del d.p.r. 28/12/2000 n. 445, con la quale il legale rappresentante dichiara, ai fini del calcolo della garanzia finanziaria, che i rifiuti in messa riserva vengono avviati al recupero entro sei mesi dall'accettazione nell'impianto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Ufficio Rifiuti (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R3-R4) dei rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti non pericolosi decadenti/prodotti dall'attività, sono riportati nell'allegato tecnico "sezione RIFIUTI" e negli elaborati grafici, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico sopra richiamato;

TENUTO CONTO che la ditta è titolare della certificazione ISO 14001:2004 rilasciata dal verificatore DAS Certification, accreditato Accredia, con il n. DAS21878681/16/E del 03/09/2018 la cui scadenza è prevista per il 02/09/2021;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in €. **186.883,21 (Euro centottantaseimilaottocottantatre/21)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

| | | |
|--|----|-------------------|
| messa in riserva (R13) di 6.215 mc di rifiuti non pericolosi, pari a ----- | €. | 109.769,33 |
| messa in riserva (R13) di 5.540 mc di rifiuti non pericolosi decadenti dall'attività, pari a -€. | | 97.847,48 |
| deposito preliminare (D15) di 150 mc di rifiuti non pericolosi, pari a ----- | €. | 26.493,00 |
| messa in riserva (R13) di 1.180 mc di rifiuti in attesa di analisi, pari a ----- | €. | 20.841,16 |
| pre-trattamento (R12) e trattamento (R3) di un quantitativo annuo di 54.000 t/a | | |
| di rifiuti non pericolosi destinati al trattamento, pari ----- | €. | 56.521,04 |
| totale garanzia ----- | €. | 311.472,01 |
| Riduzione per certificazione ISO 14001:2004 (40%) ----- | €. | -124.588,80 |
| Totale garanzia con riduzione €. | | 186.883,21 |

Stabilito che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata a pena di revoca dell'autorizzazione previa diffida, entro 30 gg. dalla data di comunicazione del presente provvedimento, e dovrà avere validità per l'intera durata dell'autorizzazione e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso relativamente al presente atto ai sensi dell'art. 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VERIFICATO il rispetto delle misure in materia di Trasparenza e di Prevenzione della Corruzione di cui al vigente Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione, approvato con decreto del Presidente della Provincia n. 13 del 30/01/2020;

RITENUTO che gli esiti istruttori consentano l'adozione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione n. 2564 del 18/06/2008 e s.m.i. e l'autorizzazione alla realizzazione di varianti sostanziali e non sostanziali nell'insediamento ubicato in comune di Bagnolo Mella (BS), via Manerbio n. 26, per l'esercizio di operazioni

di messa in riserva (R13) e trattamento (R3) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti/prodotti dall'attività, alle condizioni e con le prescrizioni di cui alla "Sezione RIFIUTI", "Sezione EMISSIONI" e "Sezione ACQUE" e secondo quanto rappresentato negli elaborati tecnico-grafici che formano parte integrante e sostanziale del presente atto;

DISPONE

1. di rinnovare l'autorizzazione n. 2564 del 18/06/2008 e s.m.i. alla ditta R.E.P. SRL con sede legale ed insediamento in via Manerbio n. 26 nel comune di Bagnolo Mella (BS), e di autorizzare la realizzazione delle varianti, nelle premesse citate, per l'esercizio di operazioni di messa in riserva (R13) e trattamento (R3) di rifiuti non pericolosi e di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti non pericolosi decadenti/prodotti dall'attività, secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato A e negli elaborati grafici, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, oltre che alle normative applicabili, presenti e future;
2. di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06:
 - a. autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. 152/2006;
 - b. autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia in corpo idrico superficiale e delle acque reflue assimilate alle domestiche negli strati superficiali del sottosuolo ai sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. 3 e 4 del 24.03.2006;
3. di stabilire che solo a seguito dell'ottenimento da parte del Suap dei Comuni Lombardi Uniti presso il Comune di Carpenedolo per il Comune di Bagnolo Mella del Provvedimento Unico Abilitativo (Suap pratica n. 96), la ditta può realizzare le varianti in premessa citate;
4. di dare atto che:
 - a. i termini per l'inizio e conclusione dei lavori di realizzazione delle varianti oggetto del presente provvedimento verranno determinati nel Provvedimento unico abilitativo del SUAP del Comune di Bagnolo Mella, precisando che il mancato rispetto di tali termini può comportare la decadenza della presente autorizzazione relativamente alle varianti;
 - b. compete al responsabile del preposto ufficio del Comune Bagnolo Mella nell'ambito dei doveri previsti all'art. 27 del d.P.R. n. 380/2001, la vigilanza sulla conformità delle opere a quanto autorizzato nel Provvedimento Unico Abilitativo (Suap pratica n. 96), nonché di riferire a questa Provincia ogni eventuale difformità;
5. di prescrivere che la ditta trasmetta anche a questa Provincia la comunicazione di inizio e fine lavori;
6. che le varianti all'impianto devono essere realizzate conformemente al progetto approvato dal Provvedimento unico abilitativo rilasciato dal SUAP del Comune di Bagnolo Mella e che l'avvenuta ultimazione dei lavori deve essere comunicata al Comune per quanto di competenza ed alla Provincia congiuntamente a perizia giurata, asseverata presso la Cancelleria del Tribunale, redatta da un tecnico abilitato, attestante la corretta esecuzione delle opere;
7. di stabilire che dalla data di presentazione della perizia asseverata con giuramento la gestione dei rifiuti potrà essere avviata secondo le varianti;
8. di dare atto che:
 - a. il presente provvedimento è soggetto a sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate successivamente alla data di sottoscrizione;
 - b. in relazione alla cessazione della qualificazione di rifiuto (END OF WASTE) si applicano le disposizioni di cui all'art. 184 ter del d.lgs. n. 152/2006;
 - c. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619 e dalla d.g.r. n. IX/2513 del 16/11/2011;
 - d. la ditta dovrà effettuare la dichiarazione E-PRTR, così come prevista dal Regolamento (CE) n.

- 166/2006 del Parlamento Europeo e del Consiglio e s.m.i., in quanto applicabile;
- e. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - f. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, tale scarico deve essere autorizzato;
 - g. ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
 - h. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti (L. 26/10/1995 n. 447 e s.m.i.);
 - i. se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica che nella "sezione EMISSIONI", comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
 - j. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante: qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
 - k. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - l. in fase di attività deve essere elaborato il documento di valutazione previsionale dei rischi come stabilito dagli artt. 17 e 28 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i.;
 - m. la ditta deve ottemperare alle vigenti normative in materia di prevenzione incendi (d.P.R. n. 151 del 01.08.2011, ecc);
 - n. ai sensi dell'art. 208, comma 6, del d.lgs. 152/06 il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, purché evocati nel procedimento;
 - o. ai sensi dell'art. 208, comma 12, del d.lgs. n. 152/2006, l'autorizzazione è concessa per un periodo di **dieci anni dalla data di sottoscrizione del presente atto**, è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente, che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
 - p. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali concessioni, autorizzazioni, nulla osta o assensi comunque denominati e le condizioni o prescrizioni stabilite da altre normative, la cui acquisizione e l'osservanza sia prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, nonché l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative agli atti sostituiti dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
9. di dare atto, altresì, che compete ad ATS la verifica di quanto dichiarato dalla ditta per il REACH;
 10. di prendere atto che la ditta ha presentato la dichiarazione sostitutiva di certificazione dell'atto di notorietà in cui dichiara di aver annullato le marche da bollo in premessa citate per l'apposizione sul presente atto;
 11. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia, cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi al presente provvedimento, nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06, può avvalersi dell'ARPA;
 12. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di controllo in ordine al rispetto, fra l'altro delle prescrizioni contenute nella "sezione EMISSIONI" e nella "sezione ACQUE";
 13. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale della ditta autorizzata, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
 14. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in in €. **186.883,21 (Euro centottantaseimilaottocentottantatre/21)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta

autorizzata deve prestare a favore della Provincia di Brescia, entro 30 giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, secondo le modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004 e con validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

15. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
16. di stabilire che in caso di revoca o decadenza o mancata presentazione delle attestazioni di vigenza della certificazione ISO 14001, la ditta dovrà provvedere entro e non oltre 30 giorni a integrare l'ammontare della polizza fidejussoria per un importo pari a 124.588,80 pena la sospensione automatica dell'efficacia della presente autorizzazione;
17. che il presente atto venga comunicato alla ditta R.E.P. SRL a cura dell'ufficio, mediante sua trasmissione con posta elettronica certificata PEC rep.gomma@legalmail.it;
18. di trasmettere la presente autorizzazione al SUAP competente ai fini del rilascio del titolo al richiedente, comprensivo della presente autorizzazione, che dovrà pervenire a questa Provincia;
19. di trasmettere la presente autorizzazione al Comune di Bagnolo Mella, ad ARPA Dipartimento di Brescia, ATS di Brescia, all'ufficio Acqua ed Emissioni di questa Provincia, ed al Ministero dell'Ambiente;
20. di dare atto che verrà comunicato ad ISPRA tramite la piattaforma prevista, solo a seguito del rilascio da parte del SUAP;
21. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;

Contro il presente provvedimento può essere promosso ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 (sessanta) giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla medesima data, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Il Direttore

GIOVANMARIA TOGNAZZI

Brescia, li 17-03-2020